

**STATUTO REDATTO IN BASE ALLA L. 20 NOVEMBRE 2017 N. 168 SUI DOMINI COLLETTIVI**

**ADOSSATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON DELIBERAZIONE N. del**

**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEGLI AVENTI DIRITTO CON DELIBERAZIONE N.**

**DEL**

**TITOLO PRIMO**

**PRINCIPI FONDAMENTALI**

**PERSONALITA' GIURIDICA, SEDE E STEMMA**



Amministrazione Separata  
dei Beni di Uso Civico  
di Sant'Anatolia (Rieti)

**ART. 1 - Denominazione e natura giuridica**

1. L'ASBUC di Santa Anatolia di Borgorose, costituita ai sensi della L.4 agosto 1894 n. 397 sull'ordinamento, riconosciuta come ordinamento giuridico primario della comunità originaria di Santa Anatolia a norma art. 1 Legge 20 novembre 2017 n. 168 (pubbl. in G.U. n. 278 del 28 novembre 2017) entrata in vigore il 13 dicembre 2017, assume la denominazione di Dominio Collettivo dell' ASBUC di Santa Anatolia (in prosieguo ASBUC)

In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce il Dominio collettivo, come ordinamento giuridico primario delle comunità originaria degli abitanti titolari deputati alla gestione dei beni di diritto di uso civico, così come definiti e disciplinati dalla legge 16 giugno 1927 n. 1766:

- a) soggetto alla Costituzione;
- b) dotato di capacità di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale;
- c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come proprietà inter-generazionale;
- d) caratterizzato dall'esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni e insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, che l'Ente amministra ed ha in proprietà pubblica o collettiva.

2. All'ASBUC di Santa Anatolia, ai sensi dell'art. 1 c1 n. 2 della L.168/2017 è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato e autonomia statutaria.

L'ASBUC, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 c.1 della L.168/2017 in combinato disposto con l'art. 9 c.2 della Costituzione della Repubblica Italiana, tutela il paesaggio quale strumento primario per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale, componente stabile del sistema ambiente, base territoriale d'istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale. Struttura eco paesaggistica del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale, fonte di risorse rinnovabili da valorizzare e utilizzare a beneficio della collettività avente diritto. L'ASBUC persegue sensibilità sociali con aiuto alle famiglie in difficoltà, con progetti utili di riflesso alla collettività tutta.

**Art. 2 Sede dell'Ente**

L'ASBUC di S.Anatolia ha la propria sede legale nel territorio del Comune di Borgorose Fraz. Di Santa Anatolia Via Equicola Comunale, civico 45 ma che può essere cambiata a seconda di quanto

verrà stabilito con apposita deliberazione consiliare. Il sito web dell'ASBUC è il seguente:  
[www.asbucsantanatolia.it](http://www.asbucsantanatolia.it)

### **Art. 3 – Stemma dell'Ente**

Lo stemma dell'ente è rappresentato da uno scudo di forma francese moderno, nel quale sono riportati un Aratro, una Vanga, una Falce con Corno di vacca e pietra per affilare, una Zappa, un Trincetto in campo rosso, tenuti insieme da un nastro tricolore con i colori d'Italia. Lo scudo è sormontato da una corona nobiliare principesca a testimonianza che i diritti di Uso civico sono stati concessi dal feudatario principe del luogo, come risulta dalla prima pagina a fronte del presente statuto.

## **TITOLO SECONDO PATRIMONIO FONDIARIO**

### **Art.4 – Patrimonio dell'Ente**

**Il patrimonio dell'Ente è costituito da:**

- 1) l'antico originario accertato, iscritto nel catasto del **Comune di Borgorose**, così come individuato nella relazione del Geom. Pietro Troili in data 25/04/1959 ed approvata dal Commissario agli usi civici in data 30/06/1959, ed annotato nei registri dell'Ente. Il regime giuridico dei beni di cui al presente comma resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'iusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.
- 2) le proprietà fondiarie e immobili urbani e rustici accatastati a nome dell'ASBUC e iscritti nei registri dell'Ente. Tali beni sono iusucapibili e inalienabili e sono patrimonio con valore intergenerazionale. L'Ente amministra nell'interesse della collettività titolare, la proprietà collettiva, i beni e i diritti di collettivo godimento della comunità degli abitanti di S. Anatoliaa norma art. 2 e 3 della l. 168/2017 in conformità del presente statuto e delle consuetudini riconosciute dal diritto anteriore e per le finalità indicate dalla legge precitata e recepite nel presente statuto;
- 3) nell'esercizio delle proprie attribuzioni e competenze istituzionali, l'ASBUC assicura conservazione, sviluppo e tutela del patrimonio e diritti di godimento collettivo della comunità di abitanti sotto tutti gli aspetti, della produzione, di salvaguardia del sistema ambientale e territoriale, di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, garantendo l'intangibilità delle risorse non rinnovabili e l'utilizzo di quelle rinnovabili nei limiti della sostenibilità e per i bisogni degli utenti titolari. Il regime giuridico dei beni resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.
- 4 I beni dell'ASBUC portano il vincolo paesaggistico giusto, l'art. 142, c.1 lettera h) del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio. L'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.

## **TITOLO TERZO GARANZIE DI PARTECIPAZIONE-LISTA DEGLI UTENTI**

### **Art.5 – La Comunità degli Abitanti**

Sono titolari dei diritti collettivi di godimento, esercitati collettivamente o individualmente, tutti gli abitanti residenti e domiciliati nel territorio della Frazione di Santa Anatolia .

## **Art. 6 – Lista degli utenti con diritto al voto (Corpo Elettorale)**

1. Sono le persone maggiorenni che risiedono nel Comune di Borgorose, iscritte nelle liste elettorali del medesimo Comune (frazione di Santa Anatolia) e domiciliate nel territorio dell' ASBUC così come individuato nella relazione del Geometra Pietro Troili, in data 25 aprile 1959 ed è approvata dal Commissario agli USI CIVICI in data 30 giugno 1959, anno della costituzione;
2. La qualità di utente si perde nei seguenti casi:
  - a) Il fallito per bancarotta fraudolenta;
  - b) per morte o incapacità sopravvenuta;
  - c) per trasferimento della residenza in un comune;
  - d) in seguito ad istanza della persona interessata;
  - e) per mancato rispetto dello Statuto;
  - f) in seguito a condotte lesive del patrimonio dell'Ente; a gravi violazioni di norme statutarie; offese, calunnie, minacce al Presidente agli Amministratori e agli Amministrativi;
  - g) Per morosità o debito verso l'ente da almeno un anno;
3. Non possono essere iscritti nell'elenco degli utenti, e, se iscritti, decadono, gli amministratori dell'ASBUC condannati anche solo in esito al secondo grado di giudizio per fatti di malagestione dell'Ente.
4. La perdita del Diritto di Utente determina, in caso egli fosse un amministratore, la perdita immediata della carica di Consigliere. La perdita della qualità di utente, previa contestazione dei presupposti all'interessato, acquisito il parere del Collegio dei Probiviri che dovrà pervenire entro sette giorni dalla richiesta da parte del Consiglio, è dichiarata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a voto segreto. In merito alla stessa ed entro 7 gg. dalla sua notificazione l'interessato può presentare osservazioni, in seguito alle quali il Presidente, che darà risposta scritta alle stesse nel termine di 30 gg., ha facoltà, dandone comunque conto nella risposta, di richiedere una nuova deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
5. Agli utenti è riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo per la carica di Presidente e per quella di Consigliere dell'ASBUC, secondo le norme previste negli articoli seguenti.

## **TITOLO QUARTO SISTEMA ELETTORALE-ORGANI DELL'ENTE**

### **Art. 7 Ineleggibilità/Incompatibilità degli amministratori.**

**Non possono essere eletti amministratori dell'ente e se eletti decadono:**

- a- Il fallito, o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi per fatti che riguardano l'amministrazione dell'ente;
- b- Il Sindaco, i dirigenti e i funzionari del Comune ove ha sede istituzionale l'ente nonché di quello in cui si trovano i beni dell'ente;
- c- Il Presidente, gli Amministratori i dirigenti e funzionari della Regione Lazio;
- d- Gli amministratori, i dirigenti e funzionari della Provincia di Rieti;
- e- I Componenti di organismi di Giustizia che hanno giurisdizione nazionale, regionale e provinciale e territoriale;
- f- Il Comandante della Stazione dei Carabinieri e dei Carabinieri forestali che hanno giurisdizione nel territorio dell'ente, ovvero in quello ove l'ente ha la propria sede istituzionale;
- g- I ministri di culto;

- h- I dirigenti del Servizio Sanitario nazionale, ovvero i medici che svolgono il loro ufficio nel territorio istituzionale dell'ente;
- i- I responsabili di organismi socio sanitari e culturali che hanno sede nel territorio istituzionale dell'ente;
- l- Il Prefetto e il vice Prefetto della Provincia di Rieti ;.

**ART.8 – Organi dell'Ente. Gli organi dell'Ente sono:**

- 1) l'Assemblea degli utenti con diritto al voto (Corpo elettorale);
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Comitato endo-consiliare;
- 4) il Presidente;
- 5) il Collegio dei Probiviri;

**Art. 9 - Assemblea degli utenti o Corpo elettorale**

L'Assemblea degli utenti o Corpo elettorale (in prosieguo Assemblea) è composta da tutti i cittadini residenti e domiciliati nella Frazione di Sant'Anatolia del Comune di Borgorose iscritti nelle liste elettorali dell'Ente.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'ente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque solo in situazioni straordinarie di importanza di tutta la collettività.

L'Avviso di convocazione dell'Assemblea, con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene dato mediante manifesti da affiggersi nelle vie e piazze principali della Frazione. Al fine di dare maggiore conoscenza l'avviso di convocazione può essere pubblicato sul sito web dell'Ente. Le riunioni dell'Assemblea sono valide se in prima convocazione intervengono almeno il 50% +1 degli iscritti nelle liste elettorali. In seconda convocazione, che deve avvenire almeno un'ora dopo l'orario stabilito per la prima convocazione, l'Assemblea può deliberare con almeno 1/5 degli utenti iscritti nelle liste elettorali. Ogni utente presente all'assemblea, a voto palese, può votare con delega per non più di un altro utente.

La cancellazione dalla lista degli utenti avviene previa semplice comunicazione scritta da parte dell'interessato o disposta dall'ente (CDA) quando si verificano le seguenti condizioni:

- a- Per decesso;
- b- Per trasferimento della residenza dalla Frazione di S.Anatolia;
- c- Per i motivi e con il procedimento di cui al presente statuto .
- d- Per le infrazioni previste all'art. 6.

**Art.10 Compiti dell'Assemblea degli Utenti**

- 1- E' titolare di capacità di autonormazione, giusta l'art. 1 c.1 lettera "b" della L.168/2017.
- 2- E' titolare delle competenze attribuite all'ente dall'art. 3 c.1 lettera "b" ai fini dell'attuazione dei punti 1,2,3 e 4 della L.97/1994, nei termini ed in conformità della L. 168/2017 art. 3 comma 7.
- 3- Esprime parere obbligatorio e vincolante in conformità a quanto previsto dall'art. 3 c.1 lettera "b" della legge 97/1994, per le finalità di cui alla L.168/2017.
- 3- Elegge il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione;

- 4- Elegge il Collegio dei Probiviri, scegliendoli tra gli utenti che abbiano almeno 1 anno di iscrizione nelle liste elettorali dell'ente.
- 5- Approva lo Statuto e importanti strutturali modifiche.
- 6- Delibera sulle richieste di mutamento di destinazione d'uso dei terreni ai sensi dell'art. 12 della L.1766/1927.

#### **Art. 11 – Il Collegio dei Probiviri - Elezione**

1. I Probiviri sono uomini onesti di conosciuta moralità e terzietà che, in merito loro elevazione morale, sono investiti di proprietà giudicanti e arbitrali sull'andamento dell'Ente, sugli eventuali contrasti interni ed anche altri rapporti con altri Enti e simili, oltre ad esercitare funzioni di pacificazione tra i vari Utenti
2. Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea degli Utenti, nella stessa giornata di tornata elettorale in cui si elegge il Consiglio di Amministrazione e dura in carica 5 anni, si compone di tre (3) membri che eleggono fra loro il presidente. Non può candidarsi per la carica di Probiviro chi ricopre già altre cariche amministrative o intenda candidarsi ad esse.
3. Il presidente dei Probiviri non deve avere rapporti di parentela entro il terzo grado civile con i componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Collegio dei Probiviri agisce per sua iniziativa o segnalazione su materie di sua competenza, esamina e giudica con equità trasmettendo proprio Parere per iscritto al consiglio di amministrazione che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.
5. In caso di dimissioni di uno qualsiasi dei membri del Collegio, nei successivi 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse al protocollo dell'ente, subentrerà il primo dei non eletti risultante dalla graduatoria finale nel verbale delle elezioni.

#### **Art. 12 Luogo delle riunioni del Consiglio**

Il Consiglio si riunisce nel luogo e nelle modalità indicate nell'avviso di convocazione, nella sede istituzionale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, ovvero da almeno 4 Consiglieri di Amministrazione che ne abbiano fatto richiesta scritta.

La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima della riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica o whatsapp. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta mediante fax o telegramma o posta elettronica o whatsapp e nel caso di non raggiungibilità con telefonata, con preavviso di almeno 24 ore.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica e delibera con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità di voto, il voto del Presidente/vicepresidente vale doppio. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente, ove nominato, ovvero dall'amministratore anziano, in subordine dal più anziano di età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza e/o per delega. Alle adunanze consiliari partecipa il Direttore amministrativo, sia per redigere il verbale di seduta che, ove occorra, per fornire chiarimenti al Consiglio sugli argomenti oggetto della deliberazione.

Le funzioni di segretario redigente il verbale della seduta consiliare, possono essere svolte anche da un consigliere, ovvero da altro utente all'uopo nominato dal Presidente, limitatamente per la seduta in svolgimento. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea e del comitato endo-consiliare, sono immediatamente esecutive e verranno pubblicate all'Albo pretorio dell'ente per 15 giorni. Per ragioni di trasparenza ed al solo scopo di darne informazione agli utenti, di ogni deliberazione approvata dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea verrà data notizia sul sito web dell'ente, ovvero sul sito web di altro soggetto pubblici e/o privato ospitante. In questo caso l'utenza deve essere informata dell'indirizzo web del predetto soggetto ospitante. Le deliberazioni dell'ente possono essere impugnate d'innanzi al Tribunale competente per territorio nei termini previsti dal Codice Civile (Art. 23 C.C.)

### **Art. 13 - Elezioni**

1. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione si svolgono con il sistema maggioritario contestualmente all'elezione del Presidente e sono indette con decreto del Presidente uscente. La data di svolgimento delle elezioni è fissata con deliberazione del CDA due mesi prima della scadenza naturale del consiglio in carica.
2. Con la lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione deve essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente e il programma ad essa collegato, da affiggere all'albo pretorio/sito web dell'ente almeno trenta giorni prima della data prevista per il voto.
3. Ciascuna candidatura alla carica di Presidente è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti (almeno 4).
4. Nella scheda è indicato il candidato alla carica di Presidente. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di Presidente, apponendo sul nominativo un segno di croce. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista collegata al candidato alla carica di Presidente prescelto, scrivendone il cognome nell'apposita riga stampata sotto il nome del Presidente.
5. E' proclamato presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il pari risultato in voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
6. Alla lista collegata al candidato alla carica di Presidente che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti due seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste nel seguente modo: un seggio al Candidato Presidente della lista seconda classificata e un seggio al candidato che ha riportato maggior numero di preferenze anche in presenza di più liste (cioè con più voti di preferenza rispetto al totale dei voti ricevuti dalle liste che seguono).
7. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dai voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
8. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a presidente collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nella lista elettorale dell'ente.
9. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla e resta in carica il presidente ed il consiglio di amministrazione uscente per un periodo non superiore a 60 giorni.

10. In caso di decesso di un candidato alla carica di presidente, intervenuta dopo la presentazione delle liste e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni che non può superare il termine di centoventi giorni. In questo caso si procede all'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle candidature. Il rinvio è disposto dal Presidente o vice Presidente uscente con decreto e ne viene data notizia alla comunità con manifesto da pubblicare all'albo pretorio/sito web dell'ente e per le vie e piazze principali della frazione. In caso di rinvio delle elezioni la nuova data è fissata dal Consiglio uscente.

**Art. 14 - Rinnovo del Consiglio di Amministrazione e presentazione delle liste.**

- 1- Il Consiglio di amministrazione è composto di n° 7 ( sette ) componenti compreso il Presidente, di cui 5 provenienti dalla lista vincente (maggioranza) e due da quelle risultati perdenti (minoranza) salvo la casistica di cui al precedente articolo. Le elezioni sono organizzate dall'ASBUC di Santa Anatolia. Le liste concorrenti dovranno essere composte da un numero minimo di cinque (5) ad un numero massimo di sette (7) candidati, compresi quelli alla carica di Presidente;
- 2- Il Segretario-Direttore amministrativo dell'Ente è il responsabile dell'Ufficio elettorale, dell'organizzazione e della gestione delle consultazioni elettorali. Il Segretario-Direttore amministrativo curerà il ricevimento delle liste dei candidati che dovranno essere presentate il 29 ed il 30 giorno antecedenti alla data fissata per le elezioni negli orari stabiliti dal decreto presidenziale e la loro ammissione. Contro le decisioni del Segretario - Responsabile dell'Ufficio elettorale, potrà farsi ricorso al Consiglio dell'ente che deciderà nelle successive 24 ore.
- 3- Alle liste dei candidati verrà assegnato un numero secondo l'ordine di presentazione in quanto non è ammessa la presentazione di simboli. Le operazioni elettorali si svolgeranno secondo i tempi e le modalità indicate dal Decreto del Presidente dell'ente.
- 4- Le spese relative alle elezioni saranno imputate nel Bilancio dell'Ente.
- 5- Gli scrutatori verranno scelti dal CDA fra gli aventi diritto al voto che rivolgeranno domanda di disponibilità all'Amministrazione.
- 6- Il Presidente di seggio verrà nominato tra i Presidenti di seggio iscritti nelle liste comunali di Borgorose.
- 7- Hanno diritto al voto e possono essere eletti alla carica di Presidente e consigliere dell'ente, tutti i cittadini residenti e domiciliati nella Frazione di S.Anatolia iscritti nell'apposita lista elettorale dell'ente (art.6).

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**Art. 15 - Ruolo del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità utente dalla quale è eletto.
2. Spetta al Consiglio individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità utente e stabilire gli indirizzi che guidano e coordinano l'attività dell'Amministrazione e la gestione operativa.
3. Le attribuzioni generali del Consiglio sono esercitate nelle forme previste dal presente Statuto.
4. Il Consiglio è composto da 7 consiglieri compreso il Presidente e durata in carica 5 ani, continua ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili, anche dopo l'indizione dei comizi elettorali e fino alla proclamazione dei nuovi eletti.

**Art. 16 - Competenze del Consiglio di Amministrazione**

1. Oltre a quanto riportato in precedenza il Consiglio di Amministrazione ha competenza anche riguardo i seguenti atti:

- a) apporta modifiche di piccola entità allo Statuto al fine di rendere più snella l'azione amministrativa (senza intaccare gli interessi e i diritti collettivi), approva e adotta i Regolamenti compreso quello di funzionamento del CDA. Provvede all' Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) Approva i piani finanziari, programmi di opere, il bilancio di previsione e relative variazioni, nonché i conti consuntivi;
- c) disciplina dello stato giuridico ed economico del personale, dotazioni organiche e relative variazioni, anche facendo ricorso a prestazioni di "lavoro accessorio" di cui al d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015- Supplemento ordinario n.34) ;
- d) approva convenzioni e costituzione di forme associative e loro modificazioni;
- e) approva le procedure per l'assunzione diretta di servizi, costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessione dei servizi, partecipazione a società di capitale, affidamento di attività e servizi mediante concessione, costituzione di unioni fra Domini collettivi per la gestione di servizi di comune interesse;
- f) approva la contrattazione di mutui, spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, locazioni di immobili, somministrazione e fornitura di beni e servizi;
- g) Propone all'assemblea gli acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari fatto salvo casi di piccola entità;
- h) Provvede agli appalti e concessioni;
- i) approva la costituzione di società o assunzione di partecipazioni in società, con deliberazioni assunte a maggioranza semplice;

#### **Art. 17 - Prerogative e compiti dei Consiglieri**

- 1. I consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione da parte del Presidente del seggio elettorale.
- 2. I consiglieri rappresentano la comunità utente ed esercitano le loro funzioni senza vincoli di mandato, con piena libertà di voto e di opinione. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
- 3. Ogni Consigliere con la procedura stabilita dal Regolamento, ha diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio Universitario, presentando all'esame dello stesso interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.
- 4. Il Consigliere ha l'obbligo di conservare il segreto sulle informazioni ricevute, nei casi specificatamente previsti dalla legge sulla privacy.
- 5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Presidente, sono presentate al protocollo dell'ente direttamente dall'interessato e non sono revocabili. Il Consiglio nella prima adunanza utile provvederà alla surroga del Consigliere dimissionario, con la nomina del primo dei non eletti nella lista dello stesso Consigliere dimissionario. In caso di dimissioni presentate contemporaneamente

della maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio ed il Presidente decadono e in tutti i casi il Segretario provvederà entro tre giorni alla convocazione dell'Assemblea per il rinnovo del CDA da svolgersi nei 60 giorni successivi alla data di scioglimento del CDA.

6. I Consiglieri che non intervengono a tre riunioni consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Universitario mediante adozione di specifico atto deliberativo, previa comunicazione di avvio del procedimento al Consigliere interessato.

7. In caso di perdita dei requisiti di utente, mortis causa o per i motivi previsti dall'art. 6, Il Consiglio nella prima adunanza utile provvederà alla surroga del Consigliere interessato, con la nomina del primo dei non eletti nel caso di appartenenza alla lista vincente e nel caso delle altre liste vale quanto riportato nell'art. 13 comma 6 (I restanti due seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste nel seguente modo: un seggio al Candidato Presidente della lista seconda classificata e un seggio al candidato che ha riportato maggior numero di preferenze anche in presenza di più liste cioè con più voti di preferenza rispetto al totale dei voti ricevuti dalle liste che seguono).

#### **Art. 18 - Norme generali di funzionamento**

Le norme generali di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono così stabilite:

- a) Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente dell'ente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente;
- b) La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente con avvisi scritti o via telematica (art.12), da far pervenire all'indirizzo o numero di telefono comunicato dal consigliere, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti da trattare. Quando non venga raggiunto il numero legale, il consiglio si svolgerà in seconda convocazione quando sia trascorsa almeno un'ora dall'orario stabilito per la prima convocazione, purché siano presenti almeno 3 consiglieri. L'avviso per le sedute deve pervenire ai consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata e può essere inviato con le modalità previste nell'art. 12 anche on-line all'indirizzo di posta elettronica dei singoli consiglieri;
- c) Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'urgenza, quando vi siano impellenti motivi indilazionabili, nel qual caso, l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare deve pervenire ai consiglieri 24 ore prima della data fissata per la seduta;
- d) la convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere richiesta con atto formale sottoscritto da almeno la maggioranza dei Consiglieri. Il tal caso il Presidente provvede alla convocazione entro 20 giorni dalla richiesta.
- e) Ogni deliberazione s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza dei voti come previsto dall'art.12. Le votazioni sono effettuate di norma con voto palese a meno che non si tratti di votazioni che riguardino persone. In tal caso la votazione si effettuerà a scrutinio segreto.

## IL COMITATO ENDO-CONSILIARE

### ART. 19 Composizione e competenza del Comitato Endo-consiliare (art 2381 c.c.)

1. Il Comitato Endo-consiliare (d'ora in poi Comitato) composto dal Presidente e da un numero di due componenti che, collaborano con il Presidente stesso nel governo dell'ASBUC, operando attraverso deliberazioni collegiali.
2. Il Comitato è competente in via residuale rispetto al Consiglio di Amministrazione, potendo essa adottare tutti gli atti, rientranti nelle funzioni di indirizzo, che non siano riservati dal presente Statuto al Presidente o al Consiglio di Amministrazione. Collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, riferisce almeno semestralmente a quest'ultimo sul proprio operato e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Il Presidente può, mediante atti di delega in forma scritta da pubblicarsi nel sito Internet ufficiale dell'ASBUC, anche al fine di realizzare contenimenti di spesa, attribuire a singoli componenti del Comitato o a singoli Consiglieri la responsabilità di Uffici dell'ASBUC, con il correlativo potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale.
4. Designazione di Rappresentanti dell'ASBUC presso Enti, Aziende e Istituzioni, assunte con deliberazioni a maggioranza semplice.

### Art. 20 – Componenti del Comitato Endo-consiliare e funzionamento

1. I componenti del Comitato sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra i membri del Consiglio di Amministrazione. Può essere nominato un solo componente esterno al Consiglio di Amministrazione, purché risulti iscritto nell'elenco di cui all'art. 6, 1° comma, del presente Statuto e non ricorra alcuna delle cause di ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità o decadenza di cui all'art. 7, commi 3° e 4°, del presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di disporre la revoca dei componenti del Comitato senza alcuna motivazione.
2. Il Presidente può conferire e revocare ai componenti del Comitato, con atto scritto, deleghe inerenti alle funzioni di indirizzo, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione.
3. Il Comitato si riunisce su convocazione anche verbale del Presidente del CDA, ogni qualvolta ciò si renda necessario o il Presidente lo reputi opportuno. Nel caso di assenza del Presidente, il Comitato è presieduto dal componente al quale il Presidente abbia conferito l'incarico di Vice Presidente. Nel caso in cui sia assente anche quest'ultimo, la presidenza del Comitato è assunta dal componente più anziano in età.
4. Il Comitato è validamente riunito quando sia presente la maggioranza relativa dei componenti di essa e delibera a maggioranza relativa dei membri presenti alla riunione.
5. Le sedute del Comitato non sono pubbliche. Ad esse possono partecipare Consiglieri, esperti, tecnici o funzionario, ove siano invitati, da parte del Presidente, a riferire su particolari problemi, previa preventiva informazione ai membri Comitato medesimo.
6. Ai componenti del Comitato può essere concessa, compatibilmente con le risorse di bilancio, una indennità di presenza, e recepita in sede di approvazione del bilancio di previsione e può essere in ogni momento rinunciata dal componente del Comitato ovvero da lui devoluta ad altro Ente o Associazione. In forza di rinvio operato nell'esercizio della sovrana autonomia statutaria e del potere di autonormazione, che, ai sensi rispettivamente dell'art. 1, 2° comma, della legge 20 novembre 2017, n. 168, e dell'art. 1, 1° comma, lettera b), della stessa legge, spettano all'ASBUC come espressione istituzionale dell'ordinamento giuridico primario rappresentato dal dominio collettivo.

## IL PRESIDENTE

### Art. 21 – Ruolo, funzioni e durata.

1. Il Presidente è il Capo dell'Amministrazione ed in tale veste rappresenta l'Ente e la comunità utente titolare dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva ad essa riferita. Il Presidente ed il Consiglio durano in carica per un periodo di cinque anni e possono essere rieletti. Il Presidente Convoca e presiede il Consiglio, fissandone l'ordine del giorno.
2. Il Presidente decade in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio (4 consiglieri). La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno quattro dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio. In caso di inerzia del Segretario sarà il Presidente dei Probiviri a convocare l'Assemblea.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento. Tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con la collaborazione del Segretario.
4. Il Presidente dell'ente è garante del rispetto della Legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti. Al Presidente dell'ente può essere attribuita un'indennità di carica, mentre ai Consiglieri può essere riconosciuto un gettone di presenza stabilite dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione. Gli amministratori dell'ente hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per conto dell'ente nell'adempimento del loro mandato se debitamente comprovate.
5. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente che debbono svolgersi nei 60 giorni successivi. Sino alle predette elezioni, le funzioni del presidente sono svolte dal vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Le dimissioni presentate dal presidente potranno essere revocate e poste nel nulla nel termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla presentazione al protocollo dopo di che diventano efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio.

### Art. 22 - Poteri di ordinanza

1. Il Presidente quale capo dell'Amministrazione ha il potere di emettere ordinanze, decreti, rilasciare autorizzazioni per disporre l'osservanza da parte dei cittadini di norme Statutarie e Regolamenti.

**Art. 23 - Rappresentanza e coordinamento**

1. Il Presidente rappresenta l'ASBUC in tutti gli atti e nelle procedure di rilevanza esterna e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali, giudiziari ed amministrativi come attore o convenuto. Coordina l'attività dell'Amministrazione ed impartisce direttive al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla gestione amministrativa.

**Art. 24 - Il Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente fra i Consiglieri; sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento in tutte le funzioni a Lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Presidente e del Vice Presidente, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni il Consigliere anziano. Si intende per consigliere anziano quello che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza dopo il presidente nella lista del Presidente.

3. Gli atti di cui al precedente comma debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dello statuto, con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, colui che lo sostituisce, esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

**Art. 25 - Cessazione dalla carica di Presidente**

Il Presidente cessa dalla carica per:

- a- Dimissioni volontarie;
- b- Per mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio amministrativo;
- c- Per trasferimento della residenza in altro comune;
- d- Per sopraggiunta incompatibilità e/o ineleggibilità come previsto dal presente statuto.

**TITOLO QUINTO**  
**NORME DI AUTOCONTROLLO INTERNO**

**Art. 26 - Il Collegio dei Probiviri.**

Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 13, ai fini di quanto disposto dall'art. 3 comma 1 n.2 della L.31-gennaio 1994 n.97 ed al fine di fissare norme di autocontrollo interno, l'Ente si dota del Collegio dei Probiviri.

I Probiviri (o Probi viri) sono "Uomini Onesti" che, per particolare autorità morale, sono investiti di poteri giudicanti e arbitrali sull'andamento dell'Ente, sugli eventuali contrasti interni, sui rapporti con altri enti e simili. Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea degli utenti nella stessa giornata tornata elettorale in cui si elegge il Consiglio di gestione. Qualsiasi Utente con una anzianità di iscrizione di almeno un anno, può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche amministrative o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione dello Statuto e dei Regolamenti.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri non deve avere rapporti di parentela entro il quarto grado civile con i componenti del Consiglio di gestione. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei componenti il Consiglio e degli Utenti, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Utenti ovvero tra questi e gli organi sociali ovvero tra Utenti e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti. Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea degli Utenti.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio di Amministrazione che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi. Nel caso di richieste da parte del Consiglio di Amministrazione il Collegio dei Probiviri si dovrà esprimere entro 7 (sette) giorni dalla richiesta. Non si può essere eletti alla carica di Probiviri quando sussistano le condizioni di incompatibilità e/o di ineleggibilità previste al presente statuto. In caso di parità di voto, il voto del Presidente/vicepresidente vale doppio.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto

#### **Art. 27 - Direttore Amministrativo dell'Ente**

Le funzioni di Direttore Amministrativo dell'ente possono essere svolte da chi sia esperto in materia di diritti di uso civico ed in possesso di un titolo di studio di laurea in materie tecniche, giuridiche od economiche, ovvero da chi abbia almeno il titolo di studio di scuola media superiore con comprovata conoscenza della materia di uso civico e amministrativo.

Il Direttore amministrativo dell'ente è nominato dal Presidente e resta in carica per la durata dello stesso Presidente che lo ha nominato e può essere rinominato. In caso di scioglimento del CDA resta in carica fino all'insediamento del nuovo CDA.

#### **Art. 28 Compiti del Direttore amministrativo dell'ente:**

- Interpreta ed esegue le decisioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato, opera le opportune scelte amministrative, trasmettendole agli organi subordinati e controllandone la puntuale esecuzione: il tutto sotto la direzione e la vigilanza dello stesso CDA;
- Collabora con il Presidente nella realizzazione degli investimenti tecnici;

- Assicura il raggiungimento degli obiettivi aziendali, compie gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per la gestione sociale in esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato, cura l'organizzazione delle risorse umane e degli impianti e materiali, in armonia con le attribuzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione, con autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di direzione;
- Partecipa alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione redigendone i relativi verbali. Dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Probiviri e del Comitato, e pone in essere le procedure relative ad appalti e forniture in genere. Può partecipare alle riunioni del Collegio dei Probiviri.
- Formula al Presidente proposte per l'adozione di provvedimenti non di sua esclusiva competenza;
- Dirige il personale dell'Ente e adotta, con esclusione dei dirigenti, i provvedimenti disciplinari e i licenziamenti, nei limiti e con le modalità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro e secondo l'intesa con il Presidente;
- Cura i rapporti con le organizzazioni sindacali e di categoria, sottoscrivendo gli accordi e i contratti aziendali, d'intesa con il Presidente;
- Provvede alla gestione della liquidità aziendale sulla base degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Amministrazione.
- Può delegare a dipendenti dell'Ente, nell'ambito dei diritti, doveri e poteri come sopra conferiti e nei limiti della legge e dello Statuto, quanto ritiene opportuno al fine di migliorare l'operatività dell'Ente.

## **TITOLO SESTO**

### **CONTABILITA' BILANCIO E STRUTTURA FINANZIARIA**

#### **Art. 29 Bilanci e contabilità.**

- 1- Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 dicembre di ogni anno;
- 2- Il bilancio di previsione è redatto con il sistema della contabilità semplice di costi e ricavi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile e successive modificazioni. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente e il risultato economico dell'esercizio.
3. Resta nella facoltà dell'ente gestire la propria contabilità mediante il servizio di tesoreria affidato ad un apposito Istituto bancario, ovvero mediante un servizio di contabilità bancaria a forma diretta, mediante conto corrente bancario o postale, conformemente al sistema contabile di una associazione privata.
4. Il bilancio di previsione dell'ente deve essere approvato entro il mese di Dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dal CDA.
5. Il bilancio di chiusura di esercizio (consuntivo) deve essere approvato entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento dal CDA.
6. I titoli di pagamento e/o di riscossione dovranno riportare la firma congiunta del Presidente, o chi ne fa le veci e del Direttore amministrativo dell'ente.

## **TITOLO SETTIMO**

### **COMPETENZE DI CUI ALL'ART.3 C.7 DELLA L.168/2017**

#### **Art. 30 Sclassificazioni demaniali – Mutamenti di destinazione**

#### **ESERCIZIO DELLE COMPETENZE INDICATE ALL'ART. 3 COMMA 7 DELLA LEGGE 168/2017 SPETTANTI ALL'ENTE IN CARENZA DELLA NORMATIVA REGIONALE**

Non avendo la Regione Lazio provveduto ad esercitare le competenze legislative indicate dall'art. 3, comma 7 ° della l.168/2017 sui domini collettivi nel termine perentorio fissato dallo stesso articolo, l'Ente, forte del diritto di autonormazione di cui all'art.1 c.1 lett."b" della L.168/2017, è tenuto a svolgere le stesse funzioni ed a provvedere ai relativi adempimenti con atti propri .

#### **UTILIZZAZIONI IMPROPRIE**

Nei casi in cui, per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate, porzioni di terre collettive o di demanio civico abbiano da tempo irreversibilmente perduto la loro conformazione paesaggistica fisica originaria, e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi e pascolivi, l'Assemblea degli Utenti, (Corpo elettorale), può deliberarne la sclassificazione dal demanio civico dei terreni stessi. Il provvedimento viene inviato alla Giunta regionale perché sia reso esecutivo mediante propria deliberazione, giusta quanto disposto dal richiamato art.3 c.7 della L.168/2017. L'Ente agrario, all'esito favorevole della deliberazione della Giunta regionale, dovrà farsi carico di ottenere il N.O. da parte del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, (Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio) quando la nuova destinazione rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti. In questo caso il terreno potrà essere alienato sulla base del suo valore reale, risultante da una perizia redatta da un perito demaniale.

#### **MUTAMENTI DI DESTINAZIONE**

Nel caso in cui l'ente richieda che a parte delle terre sia data una diversa destinazione, quali la istituzione di campi sperimentali, vivai e simili e strutture di servizio per le attività della collettività titolare (in conformità di quanto stabilito dall'art. 41, co° 1, r.d. 26.2.1928 n. 332 di approvazione del regolamento per l'esecuzione della l. 16.6.1927 n.1766 sul riordinamento degli usi civici nel regno), la Regione potrà autorizzare il mutamento di destinazione, previo nulla osta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Nei casi in cui dalla mutata destinazione di cui ai commi precedenti derivi un maggior valore, questo deve essere destinato esclusivamente all'incremento del patrimonio dell'ente gestore, con preferenza per quello agro-silvo-pastorale della comunità titolare.

Il decreto di autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso deve contenere la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, alla destinazione originaria quando venisse a cessare lo scopo per il quale l'autorizzazione era stata accordata. Qualora non sia possibile ridare a queste terre l'antica destinazione, la Regione, sentito il Ministro dell'Ambiente e della Tutela Territorio e del Mare, potrà stabilire la nuova destinazione delle terre medesime e le condizioni per la sua attuazione (art. 41, 2 co°, r.d. 332/1928 cit.).

## **TITOLO OTTAVO**

### **COORDINAMENTO TRA ORGANIZZAZIONI ED ENTI LOCALI**

#### **Art.32- Collaborazione con Organizzazioni, Comuni e Comunità montane- Sussidiarietà orizzontale.**

Il principio di sussidiarietà è regolato dall'articolo 118 della Costituzione della Repubblica italiana il quale prevede che *"Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà"*.

Sulla base di tale principio l'ASBUC deve essere interessata dai comuni e/o comunità montane competenti nelle scelte di interesse istituzionale e territoriale, quando si tratti di adottare atti deliberativi e nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale, che interessino i territori di questa ASBUC , nonché nei procedimenti avviati per la gestione forestale ed ambientale e per la promozione della cultura locale riguardanti il territorio della comunità titolare.

L'ente deve esprimere il proprio parere sulle scelte di cui al precedente comma.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile, alla L.1766/1927, al R.D.332/1928 e alla L.168/2017, nonché alle leggi regionali quando non siano in contrasto con la normativa predetta e con il presente Statuto.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rimanda alle leggi n.n. 397/1894; 1766/1927; R.D. 332/1928; D.Lgs n.42/2004; L.168/2017 ed al Codice Civile.

## **TITOLO NONO**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 33 Norme transitorie**

- 1- IL Presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo Pretorio dell'ente;